



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014 e dal DPCM 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria) di Taranto per gli interventi di adeguamento degli impianti che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del DPCM del 29 settembre 2017 – (ID 90/10098)**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (in lingua inglese *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (di seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33 con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 marzo 2017, n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2017, n. 335, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA – IPPC;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e il relativo decreto legislativo di attuazione 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare AIA del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame AIA del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale e che il citato decreto ministeriale AIA del 26 ottobre 2012 contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 che dispone il commissariamento straordinario dell'ILVA S.p.A. di Taranto;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89";

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

**VISTO** il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, di approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014;

**VISTI**, in particolare, i seguenti articoli del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017:

- a) articolo 8, comma 1 che stabilisce che: *“Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell’AIA per le centrali termoelettriche presenti all’interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l’adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 212 del 17 agosto 2017”*;
- b) articolo 8, comma 2, che stabilisce che: *“L’adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformità all’art. 21, comma 3, della direttiva 2010/75/ UE, così come recepita dall’art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006”*;
- c) articolo 2, comma 5, che stabilisce che: *“nelle more dell’adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all’interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell’art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell’AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell’area cokeria.”*;

**VISTO** il decreto del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, di seguito denominata Direzione generale) del 22 novembre 2018, n. 430, con il quale è stato disposto l’avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle AIA per le installazioni la cui attività principale è oggetto della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame delle AIA per le installazioni la cui attività principale è oggetto della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione, invitando le società a presentare la documentazione necessaria per procedere con il riesame;

**VISTA** la nota del 20 febbraio 2019, protocollo n. DVA/4552, con la quale la Direzione generale ha comunicato l’avvio dell’istruttoria tecnica finalizzata al riesame dell’AIA delle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l volto ad adeguare il provvedimento alla decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione;

**VISTA** la nota del 4 aprile 2019 protocollo n. CET 35/19, acquisita l’8 aprile 2019 al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/8872, con cui ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella già inviata nell’ambito del procedimento di riesame avviato, tra cui la scheda C.16: *“Studio di Fattibilità per la Realizzazione di una nuova linea di desolforazione di gas coke e potenziamento del sistema di raffreddamento per l’impianto sottoprodotti Cokeria dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia di Taranto, anche in linea con la previsione di cui alla lettera d) del punto 3.3 dell’Addendum al Contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda stipulato con ILVA S.p.A in A.S.”*;

**CONSIDERATA** la necessità di superare le misure transitorie previste all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 per la conduzione delle centrali in relazione al funzionamento della linea di desolfurazione presente nell'area cokeria dello stabilimento siderurgico e condurre un'istruttoria congiunta del riesame complessivo delle centrali termoelettriche e del riesame parziale degli impianti che forniscono i gas siderurgici alle stesse;

**VISTO** il decreto del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, di seguito denominata Direzione generale) del 29 aprile 2019, n. 160, con il quale è stato disposto l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto per la realizzazione degli interventi di adeguamento degli impianti che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017;

**VISTA** la nota del 2 maggio 2019, protocollo n. DVA/11025, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame parziale dell'AIA dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. ubicato nel comune di Taranto;

**VISTA** la nota del 6 dicembre 2019, protocollo n. CIPPC/2162, acquisita il 6 dicembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/31890, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ArcelorMittal Italia S.p.A., ubicato nel Comune di Taranto;

**VISTA** la nota del 10 dicembre 2019, protocollo n. 69335, acquisita il 10 dicembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/32158, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ArcelorMittal Italia S.p.A., ubicato nel Comune di Taranto;

**VISTA** la nota del 10 dicembre 2019, protocollo n. DVA/32235, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ArcelorMittal Italia S.p.A., ubicato nel Comune di Taranto;

**VISTA** la nota della società ArcelorMittal Italia S.p.A. del 17 dicembre 2019, protocollo n. Dir. 697/19, acquisita il 18 dicembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/32918, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio del 6 dicembre 2019, protocollo n. CIPPC/2162 e al Piano di monitoraggio e controllo del 10 dicembre 2019, protocollo n. 69335;

**VISTO** il verbale trasmesso con nota del 19/12/2019, protocollo n. DVA/33180, della seduta della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2019, durante la quale la Conferenza ha deliberato di aggiornare i propri lavori al fine di consentire alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale l'esame delle osservazioni pervenute dal Gestore;

**VISTA** la nota del 28 gennaio 2020, protocollo n. CIPPC/110, acquisita il 28 gennaio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/4912, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ArcelorMittal Italia S.p.A., ubicato nel Comune di Taranto, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

**VISTA** la nota del 12 febbraio 2020, protocollo n. 6715, acquisita il 12 febbraio 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/9530, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la modifica al piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 luglio 2016, n. 194, relativa al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ArcelorMittal Italia S.p.A., ubicato nel Comune di Taranto, aggiornata alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

**VISTA** la nota del 30 aprile 2020, protocollo n. DICA-10149, acquisita il 4 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/31000, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il parere nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi convocata;

**VISTO** il verbale trasmesso con nota del 15 maggio 2020, protocollo n. MATTM/35213, della seduta della Conferenza dei servizi tenuta in data 5 maggio, in modalità di videoconferenza a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, durante la quale la Conferenza ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito al riesame parziale dell'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A., alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 28 gennaio 2020, protocollo CIPPC/110, al piano di monitoraggio e controllo reso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con nota del 12 febbraio 2020, prot. n. 6715, nonché alle condizioni e raccomandazioni riportate nel parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e ritenute accoglibili in sede di Conferenza;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, dopo il rilascio dell'AIA hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**CONSIDERATO** che resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto, ove le disposizioni del presente provvedimento non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione;

**FATTI SALVI** gli obblighi ricollegabili all'ubicazione dell'installazione all'interno del SIN "Taranto", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

#### *(Autorizzazione Integrata Ambientale)*

1. Il decreto di autorizzazione integrata ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014 e dal DPCM 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354910969, con sede legale in viale Brenta, n.27/29 - 20139 Milano, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio conclusivo, reso con nota del 28 gennaio 2020, protocollo n. CIPPC/110, dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, e con le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla nota del 12 febbraio 2020, protocollo n. 6715, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il Gestore deve presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alla prescrizione n. 5 di pag. 19 del parere istruttorio, il progetto di adeguamento corredato di cronoprogramma di dettaglio finalizzato a raggiungere il raggiungimento, entro il termine di 10 anni dalla data di pubblicazione dell'apposito avviso pubblico del presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale, di un tenore di H<sub>2</sub>S corrispondente alle migliori prestazioni della BAT n. 48 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 202/135/UE del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. All'atto della presentazione della documentazione di cui al comma 2, il Gestore deve allegare l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Per quanto non disciplinato ai commi precedenti, restano ferme le prescrizioni del decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014 e dal DPCM 29 settembre 2017.

**Articolo 2**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è trasmesso in copia all'ArcelorMittal Italia S.p.A. nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al Comune di Statte e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Sergio Costa